



DELIBERA N. 145

30 marzo 2022.

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla Quagliarello Infrastrutture S.r.l. – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per la messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente. Manutenzione Strade Provinciali (S.P. 307 - S.P. 231 - S.P. 394) - Importo a base di gara euro: 790.166,91 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Comune di San Rufo (SA) - **PREC 26/2022/L**

Riferimenti normativi

Art. 95 d.lgs. 50/2016

Artt. 51, 52 e 54 del R.D. 2537/1925

Parole chiave

Opere viarie – offerta tecnica – firma – tecnico abilitato - ingegnere

Massima

Appalto pubblico – Lavori – Scelta del contraente – Procedura – Gara – Offerta tecnica– Opere viarie – Soluzioni migliorative o varianti – Firma tecnico abilitato – Ingegnere – Competenza esclusiva – sussiste.

In una procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento di lavori stradali, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'offerta tecnica recante soluzioni progettuali migliorative ovvero varianti al progetto posto a base di gara deve necessariamente recare la firma di un ingegnere, essendo questi l'unica figura tecnica competente alla progettazione delle opere viarie che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati.



Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 30 marzo 2022

DELIBERA

VISTA l'istanza di parere acquisita al prot. n. 7825 del 3 febbraio 2022, con cui la Soc. Quagliarello Infrastrutture S.r.l., seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara in oggetto, ha contestato l'aggiudicazione dei lavori in favore dell'impresa Euro Strade Lupo S.r.l.;

VISTE le specifiche doglianze sollevate dall'istante, concernenti i) la violazione degli artt. 51, 52 e 54 del R.d. n. 2537/1925, per avere l'aggiudicataria presentato un'offerta tecnica sottoscritta da un architetto e non da un ingegnere, unica figura abilitata alla progettazione delle reti viarie, oggetto di affidamento, e ii) la manifesta illogicità dei punteggi attribuiti dalla Commissione all'offerta tecnica presentata dall'aggiudicataria;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 11490 del 16 febbraio 2022;

VISTA la memoria, acquisita al prot. n. 12915 del 22 febbraio 2022, con cui la Euro Strade Lupo S.r.l. ha eccepito, in via preliminare, la presunta tardività dell'istanza e, nel merito, l'infondatezza della stessa, in quanto, per un verso, l'offerta tecnica presentata consiste in una relazione inerente la qualità dei materiali e non in un progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010, con la conseguenza che le competenze del professionista non assumerebbero rilevanza alcuna e, sotto altro profilo, ha rilevato che la valutazione delle offerte, nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice, costituendo espressione di discrezionalità tecnica, non possono essere sindacate nel merito;

VISTA la nota prot. n. 14261 del 25 febbraio 2022 con cui l'Autorità, in relazione alla sollevata eccezione di tardività dell'istanza di precontenzioso, ha ritenuto opportuno informare le parti che l'istanza è stata ricevuta al protocollo dell'Ente in data 2 febbraio 2022 e che la sola registrazione (mediante l'assegnazione del numero progressivo di protocollo) è stata effettuata il successivo 3 febbraio 2022; pertanto, l'istanza, trasmessa entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, risalente al 3 gennaio, è da considerarsi tempestiva. Tuttavia, tenuto conto che nella comunicazione di avvio del procedimento era riportata la sola data del 3 febbraio 2022 e che tale circostanza risultava idonea ad ingenerare la convinzione circa la tardività dell'istanza, si è ritenuto opportuno, nell'ottica di assicurare un effettivo, giusto e pieno contraddittorio, assegnare un ulteriore termine di cinque giorni per trasmettere memorie in merito alle questioni di merito sollevate nell'istanza;

VISTA la memoria, acquisita al prot. n. 15234 del 2 marzo 2022 con cui la EuroStrade Lupo S.r.l. ha reiterato, in sostanza, le medesime considerazioni svolte nella prima memoria;

VISTA l'assenza di memorie della Stazione appaltante;

RITENUTO, preliminarmente, di dover disattendere l'eccezione di tardività dell'istanza di precontenzioso, sollevata dall'aggiudicataria Euro Strade Lupo S.r.l., in ragione dell'avvenuta presentazione della stessa nel termine decadenziale (di cui all'art. 120 c.p.a.) di 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della procedura di gara;



CONSIDERATO, nel merito, che la questione su cui è chiamata a pronunciarsi l'Autorità concerne l'individuazione della figura professionale competente alla sottoscrizione degli atti progettuali relativi alle opere viarie;

VISTO l'art. 51 del R.D. 2537/1925, a mente del quale *"sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo"*; l'art. 54, ai commi 2 e 3, precisa che, mentre gli ingegneri *"sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali"*, le competenze dell'architetto sono espressamente escluse *"per le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche"*;

CONSIDERATO che sulla scorta del quadro normativo testé citato, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1255 dell'11 febbraio 2021 ha definitivamente chiarito che la progettazione delle opere viarie che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri. Si legge, nella pronuncia, che *"Se è ancora ammissibile (alla luce di una nozione estensiva di "edilizia civile") abilitare la figura professionale dell'architetto alla sottoscrizione dei progetti relativi alla realizzazioni tecniche di carattere rigorosamente accessorio, preordinate al mero collegamento di opere edilizie alla viabilità ad esse strettamente servente (cfr. Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2015, n. 1692/12 e Id., sez. VI, 15 marzo 2013, n. 1550), alcuna estensione si legittima in relazione alle "proposte progettuali migliorative" ovvero alle "varianti" di cui all'art. 95, comma 14 e 94, comma 1 lettera a) d. lgs. n. 50/2016, che, nella loro attitudine integrativa o modificativa, sono in ogni caso accessorie all'opera viaria, e non certamente alle opere di edilizia civile (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8027; Id., sez. V, 20 novembre 2018, n. 6552)"*;

RILEVATO che, nel caso di specie, il Comune di San Rufo ha indetto una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di *"Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente. Manutenzione Strade Provinciali"*, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

RILEVATO che, ai fini della partecipazione, era richiesto il possesso dell'attestazione SOA, OG3, classe III; con riferimento all'offerta tecnica, il criterio B, Proposte migliorative, prevedeva che sarebbero state valutate le proposte idonee a determinare: - una migliore funzionalità, efficienza e maggiore durata delle opere; - le condizioni di pedonabilità e di sicurezza di percorrenza; - il sistema di raccolta e smaltimento delle acque; - l'abbattimento delle barriere architettoniche ovvero il miglioramento delle condizioni di raccordo tra la sede stradale e le quote di ingresso di abitazioni e locali esistenti; - la sicurezza pubblica stradale, - il decoro e la qualità urbana in termini di segnaletica orizzontale e verticale. Il criterio era, peraltro, dettagliato in sub-criteri, volti a premiare: la previsione di opere migliorative o soluzioni tese a migliorare la durabilità e facilità di manutenzione delle opere ed un maggior pregio tecnico complessivo con materiali innovativi e/o maggiormente performanti (B.1, max 20 punti), le condizioni di pedonabilità e sicurezza stradale (a titolo esemplificativo e non esaustivo realizzazioni di marciapiedi, etc) (B.2, max 15 p.ti), il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche (B.3, max 10 p.ti), la riduzione dell'abbattimento delle barriere architettoniche ovvero il miglioramento delle condizioni di raccordo tra la sede stradale e le quote di ingresso di abitazioni e locali esistenti (B.4, max 10 punti), la sicurezza pubblica stradale (a titolo esemplificativo e non esaustivo telecamere di videosorveglianza agli incroci, sistemi di lettura targhe etc) (B.5, max 10 p.ti), gli interventi volti al miglioramento del decoro e della qualità urbana in termini di segnaletica orizzontale e verticale (B.6, max 5 punti);



RILEVATO che l'offerta tecnica dell'aggiudicataria contiene sia proposte migliorative rispetto alle soluzioni contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara sia la realizzazione di opere aggiuntive (quali, ad esempio, la realizzazione di rotatorie e di marciapiedi), elementi tutti premiati dalla Commissione giudicatrice in sede di attribuzione del punteggio tecnico;

RILEVATO che l'offerta tecnica presentata dalla Soc. Euro Strade Lupo S.r.l. reca la firma di un architetto;

RITENUTO, in virtù della normativa di settore e della giurisprudenza citata, che l'offerta tecnica dell'aggiudicataria, recante soluzioni migliorative ed opere aggiuntive relative alle opere viarie ed idrauliche, non poteva essere sottoscritta da un architetto, bensì doveva recare la firma di un ingegnere e che, pertanto, la Commissione non avrebbe dovuto procedere ad alcuna valutazione della stessa, ritenendola *tamquam non esset*;

CONSIDERATO che l'accoglimento della doglianza consente di assorbire le ulteriori questioni sollevate nell'istanza di precontenzioso;

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che l'aggiudicazione della procedura di gara in oggetto in favore dell'impresa EuroStrade Lupo S.r.l. non sia conforme alla normativa di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 aprile 2022

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci

Firmato digitalmente